

TITOLO.....TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

CAPO...

Struttura della retribuzione

Art.

Retribuzione e sue definizioni

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per la quali sono previste diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
 - a) retribuzione base mensile, costituita dallo stipendio tabellare mensile per la qualifica dirigenziale.
 - b) retribuzione individuale mensile, costituita da:
 - retribuzione base mensile di cui alla lett. a);
 - indennità di specificità medico - veterinaria;
 - retribuzione di posizione complessiva d'incarico (parte fissa e variabile) compresa la maggiorazione prevista per l'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse;
 - indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo;
 - altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità;
 - retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
 - indennità per incarico di direzione di struttura complessa ove spettante.

Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.

- c) retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità di cui alla lett. b), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lett. b);
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
 4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 164.
 5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.

Art.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:

A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:

- 1) stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità integrativa speciale);
- 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 3) indennità di specificità medico-veterinaria;
- 4) retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;
- 5) Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
- 6) Indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante.

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:

- 1) retribuzione di posizione d'incarico parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
 - 2) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante,
 - 3) retribuzione di risultato ove spettante;
 - 4) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario), ove spettante;
 - 5) specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex art. 38, comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Ai dirigenti, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante ai sensi delle norme vigenti.

Art.

Decorrenza e disapplicazioni

Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

- Art.26 del CCNL del 10.2.2004 dell'area IV e art.26 del CCNL del 10.2.2004 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Retribuzione e sue definizioni);
- Art.33 del CCNL del 3.11.2005 come modificato dall'art. 12 del CCNL del 6.5.2010 dell'area IV e art. 33 del CCNL del 3.11.2005 come modificato dall'art. 11 del CCNL del 6.5.2010 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Struttura della retribuzione);

CAPO... STIPENDIO TABELLARE

Art. Incrementi dello stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto dall'art. 2 del CCNL del 6.5.2010 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo) per l'area IV e dall'art. 2 del CCNL del 6.5.2010 (Trattamento economico dei dirigenti dei quattro ruoli) per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- dal ... di € ...;
- rideterminato dal ... in € ...;
- rideterminato dal ... in €

2. A decorrere dal 1/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1.

3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, è rideterminato in €

Art. Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento

1. Il presente articolo si applica:

- ai dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del CCNL del 6.5.2010 dell'Area IV (Incrementi stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento), con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo;
- ai dirigenti medici e veterinari di ex II livello ad esaurimento di cui all'art. 38 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico come integrato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 dell'Area IV (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) con riferimento allo stipendio tabellare annuo ivi citato alla lettera a).E' fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 43, commi 2,3 e 4 del CCNL dell'8.6.2000, I biennio economico dell'Area IV (Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari

esercitanti la libera professione extramuraria) per i rapporti ad esaurimento dei dirigenti medici di ex II livello a tempo definito e dei dirigenti veterinari di ex II livello esercitanti la libera professione extramuraria e dall'art. 47 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico dell'area IV (Retribuzione di posizione e di risultato) per i medici e veterinari già di II livello sempre ad esaurimento e a rapporto non esclusivo;

- ai dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello ad esaurimento di cui all'art. 39 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico come integrato dall'art. 10, comma 1, lett. a) del CCNL del 22.2.2001 dell'Area III (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) con riferimento allo stipendio tabellare annuo ivi citato alla lettera a). E' fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 47 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico dell'area III (Retribuzione di posizione e di risultato) per i dirigenti sanitari già di II livello sempre ad esaurimento e a rapporto non esclusivo;
- ai dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti che hanno optato per il mantenimento ad esaurimento del rapporto di lavoro a tempo parziale in atto all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 si applica l'art. 46 del CCNL del 3.11.2005 dell'Area III (Norma dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria ferma restando la decurtazione prevista nel sopra citato art 46;
- agli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo di cui all' art. 4, comma 1, del CCNL del 6.5.2010 dell'Area IV (Ex medici condotti ed equiparati).

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità dei dirigenti di cui al comma 1, primo, secondo, terzo e quarto alinea è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- dal ... di € ...;
- rideterminato dal ... in € ...;
- rideterminato dal ... in €

3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui al comma 1, quinto alinea è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- dal ... di € ...;
- rideterminato dal ... in € ...;

- rideterminato dal ... in €

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, in materia di trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 1 restano confermate, in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL, le previgenti specifiche disposizioni contrattuali di cui all' area IV ed all'area III, quest'ultima con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

Art.

Effetti dei nuovi stipendi tabellari

1. Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli artt... (Incrementi dello stipendio tabellare) e ...(Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art... (Incrementi dello stipendio tabellare), sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità di cui all'art. 10 del CCNL 6.5.2010 integrativo del CCNL del 17.10.2008 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell' art. ... (Incrementi degli stipendi tabellari) e dell'art... (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

Art.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Si conferma quanto previsto all'art. 47, comma 3 del CCNL del 5.12.1996, I biennio economico, dell'Area IV e all'art. 4 del CCNL integrativo del 1.7.1997 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

Art. ...
Indennità di esclusività

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, articolo 10, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 per l'Area IV e dagli artt. 5 e 11 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art.10. comma 1, lett.b) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio, per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

2. L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui **all'art. ... (Campo di applicazione)**.

Art. ...
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa

1. E' confermata, con le modifiche di cui al presente articolo, la previgente disciplina di cui agli artt. 40 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico e 36 del CCNL del 3.11.2005 per l'Area IV e agli artt. 41 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico come modificato dall'articolo 10, comma 2, del CCNL del 22.2.2001 e 36 del CCNL del 3.11.2005 per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativa all'indennità per incarico di direzione di struttura complessa.

2. Il nuovo valore annuo lordo per tredici mensilità dell'indennità di cui al comma 1, per tutti gli incarichi di direzione di struttura complessa, è stabilito in € 10.218,00.

CAPO ... RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Art. ... Retribuzione di posizione

1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui **all'art ... (Tipologie d'incarico)**. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui **all'art... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)** per tredici mensilità.

2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico. La retribuzione di posizione dell'incarico professionale di base è costituita dalla sola parte variabile, ove prevista a seguito della graduazione delle relative posizioni.

3. A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come segue:

- a) incarico di direzione di struttura complessa € ...;
- b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale € ...;
- c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa € ...;
- d) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, incarico ispettivo, di verifica e di controllo € ...

4. Sono istituite due nuove tipologie di incarico denominate:

- a) "incarico professionale di altissima specializzazione": per tale nuova tipologia sono stabiliti valori di retribuzione di posizione parte fissa di € ... annui lordi complessivi per tredici mensilità;
- b) "incarico professionale di elevata specializzazione": per tale nuova tipologia sono stabiliti valori di retribuzione di posizione parte fissa di € ... annui lordi complessivi per tredici mensilità.

5. Gli incrementi sulla retribuzione di parte fissa rispetto agli attuali valori retributivi, derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui **all'art. ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)**. Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, tali incrementi sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte

variabile.

6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - è definita entro i valori minimi e massimi annui lordi per tredici mensilità di cui all'allegata tabella

7. Resta fermo quanto previsto **all'art.... comma 5 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico)** in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.

8. La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della salute.

9. La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi Enti od Aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1 nonché previo confronto ai **sensi dell'art. ... comma 3, lett. d) (Confronto)**:

a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo sul "Sistema degli incarichi dirigenziali" e in particolare dall'art..., comma 2 (Tipologie d'incarico);

b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;

c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;

d) affidamento e gestione di budget;

e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;

f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;

g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;

h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;

- i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'Azienda od Ente;
- j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'Azienda o Ente;
- k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'Azienda od Ente;
- l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
- m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
- n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;
- o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.

10. Nell'ambito della medesima Azienda o Ente, agli incarichi è attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati.

11. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta la sola retribuzione di posizione – parte fissa.

12. E' confermato l'art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000 I biennio come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 6.5.2010 integrativo.

Art. ... Clausola di garanzia

1. Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui **all'art. ... (campo di applicazione)**, con o senza soluzione di continuità.

2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità di cui al comma 1 sono stabiliti come segue:

- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € ...;

- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 25 anni € ...;
- anzianità uguale o superiore a 25 anni €

3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della “valutazione positiva”, ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianità di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennità di esclusività, in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianità a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo alinea, si fa invece riferimento all’ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal Collegio tecnico.

4. L’eventuale differenziale tra i valori di cui al comma 2 ed il valore della retribuzione di posizione complessiva correlata all’incarico conferito, se positivo, è riconosciuto al dirigente, quale maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.

Art. ... **Retribuzione di risultato**

Omissis : in corso di definizione

CAPO...

I FONDI

Art. ... **Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato**

1. Dall’anno di sottoscrizione del presente CCNL, è istituito il nuovo Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato.

2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa.

a) le risorse del “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art.9 CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV Medico-veterinaria;

b) le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art. 58, comma 4 del CCNL del 5/12/1996, all’art. 8 del CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;

c) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’Area IV medico-veterinaria;

d) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art.10 del CCNL 6/5/2010 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, al netto di quelle che, nel medesimo anno, sono state destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa.

3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro ... per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal...;

b) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni personali di cui all’art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL 8/6/2000 dell’ Area IV Medico-veterinaria ed all’art. 50, comma 2, lett. d) CCNL 8/6/2000 dell’ Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non saranno più corrisposti al personale cessato dal servizio a partire dall’anno che precede quello di costituzione del presente nuovo Fondo 2018; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;

c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell’art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell’ Area IV Medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto **dall’art.6 , comma 1, lett. a) (Confronto regionale)**, nonché dell’art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell’ Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall’art.6 comma.1, lett. a) **(Confronto regionale)** e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;

d) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell’art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/dell’ Area IV Medico-veterinaria, nonché dell’art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell’

Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall'art.6, comma.1, lett.aa) (**Confronto regionale**) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL.

e) delle risorse derivanti dall'applicazione dall'art. 1 comma 435, della legge n. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto ai sensi **dell'art. 6 , comma 1, lett. i)(Confronto regionale)**

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e degli assegni personali di cui all'art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico-veterinaria ed all'art. 50, comma 2, lett. d) CCNL 8/6/2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

b) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area IV, nonché dell'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 comma.1 lett.aa) (**Confronto regionale**);

c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico-veterinaria, nonché dell'art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8/6/2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;

d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;

e) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

f) delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo.

5. Le risorse di cui al comma 3 lett. c) d) ed e) di cui al comma 4, lett. b) e c), sono stanziare nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), sono stanziare nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro).

6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

7. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

- a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. ... **(Retribuzione di posizione)**, ivi compresa la maggiorazione di cui **all'art. ... (Clausola di garanzia)**;
- b) indennità per incarico di direzione di struttura complessa;
- c) indennità di specificità medico – veterinaria di cui all'art. 36, commi 1, 2 e 5 e 45 del CCNL del 3.11.2005 dell' Area IV;
- d) retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui **all'art. ... (Retribuzione di risultato)**;
- e) trattamenti economici previsti dalle specifiche disposizioni di legge di cui al **comma 4, lett. f)**, a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
- f) specifico trattamento economico ove spettante in applicazione della norma transitoria art.38, comma 3 del CCNL dell' 8.6.2000 dell'Area IV Medico - Veterinaria e art. 39, comma 2 del CCNL dell'8.6.2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;
- g) welfare integrativo di cui all'**art. 79 bis (Welfare integrativo)**;
- h) indennità per sostituzioni di cui **all'art. ... (Sostituzioni)**;
- i) eventuali risorse annualmente trasferite ai sensi **dell'art. ..., comma 4, lett. c) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**.
8. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro”, stanziato a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato.
9. Alla retribuzione di risultato, è destinato, in sede di contrattazione integrativa, un importo non inferiore al ...% del Fondo di cui al presente articolo.

Art. ...

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro

1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, è istituito il nuovo Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.
2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell'anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa e secondo le indicazioni riportate di seguito:
 - a) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art.10 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 dell' Area IV medico – veterinaria;

b) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art.9 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 ed all'art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro ... per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal...;

b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6 comma 1, lett.a) (Confronto regionale)** , nonché dell'art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6, comma 1, lett.a) (Confronto regionale)** e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;

c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell' IV Medico-veterinaria, nonché dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6, comma 1, lett.aa) (Confronto regionale)** e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL.

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV, nonché dell'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6 comma.1 lett. aa) (Confronto regionale);**

b) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo;

c) della eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato, ai sensi **dell'art. ..., comma ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)**; dall'anno successivo al trasferimento il predetto Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato riacquisisce le disponibilità trasferite.

5. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) i compensi correlati alle condizioni di lavoro di cui al **Capo... (Compensi correlati alle condizioni di lavoro)** secondo la disciplina ivi prevista;

b) la remunerazione dell'attività didattica di cui **all'art....commi 7 e 8 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata)**, svolta fuori dell'orario di lavoro , in via forfetaria con un compenso orario €25,82, lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici; se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro;

c) trattamenti economici previsti dalle specifiche disposizioni di legge di cui al **comma 4, lett. b)**, a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera.

4. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Art. ...

Clausola di prima applicazione delle nuove disposizioni sui Fondi

1. Nel primo anno di utilizzo dei nuovi fondi costituiti ai sensi degli **artt ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)** gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei Fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi.

2. Nel medesimo anno di cui al comma 1, è garantito, in sede di destinazione delle risorse del nuovo fondo di cui **all'art. ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)**, un valore medio pro-capite, per categoria di dirigenza, tendenzialmente non inferiore a quello risultante dalle risorse complessivamente destinate nell'anno precedente, a carico dei fondi di rispettiva provenienza dei dirigenti. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono considerate le risorse dei suddetti fondi di provenienza eventualmente trasferite ad altri fondi.

CAPO...
COMPENSI CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

Art.
Compensi correlati alle condizioni di lavoro

1. Gli emolumenti connessi a determinate condizioni di lavoro del personale destinatario del presente contratto sono i seguenti:
 - L'Indennità di pronta disponibilità **di cui all'art.... (Servizio di pronta disponibilità);**
 - I compensi per il lavoro straordinario **di cui all'art... (Lavoro straordinario);**
 - L'indennità per il turno di guardia notturna **di cui all'art... (Servizio di guardia);**
 - L'indennità per servizio notturno e festivo **di cui all'art... (Indennità per servizio notturno e festivo);**
 - L'indennità di rischio radiologico **di cui all'art.... (Indennità di rischio radiologico);**
 - L'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria **di cui all'art...(Indennità ufficiale polizia giudiziaria);**
 - L'Indennità di bilinguismo **di cui all'art....(Indennità di bilinguismo).**

Art.
Indennità per servizio notturno e festivo

1. Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo **di cui all'art... (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).**

Art.
Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico

1. Si conferma l'art. 29, comma 1, del CCNL 10.2.2004 area IV. L'indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai medici di radiologia nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai dirigenti esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità di rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai sensi e con gli organismi aziendali a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
4. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo **di cui all'art. (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**. Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2, spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione.

Art.
Indennità ufficiale polizia giudiziaria

1. Si conferma, per i dirigenti medici e veterinari, la vigenza dell'art. 52 del CCNL del 3.11.2005 e, per i dirigenti sanitari, la vigenza dell'art. 60, comma 1, settimo alinea, e del correlato art. 72 , comma 1, lett.cc) del CCNL del 5.12.1996, I° biennio economico, dell'Area III.
2. Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui **all'art... (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**.

Art.
Indennità di bilinguismo

1. E' confermata l'indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987.

2. Ai dirigenti in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo **di cui all'art. ... (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**.
4. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.

Art.

Decorrenza e disapplicazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente capo... ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:
 - Art.8 del CCNL del 10.2.2004 come modificato dall'art. 51 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e art.8 del CCNL del 10.2.2004 come modificato dall'art. 47 del CCNL del 3.11.2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Indennità per servizi notturno e festivo);
 - Art.29 del CCNL del 10.2.2004 come modificato dall'art. 16 del CCNL del 6.5.2010 dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria (Indennità di rischio radiologico) fatto salvo quanto previsto **all'art... comma 1 (Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico)**;
 - Art. 30 del CCNL del 10.2.2004 dell' area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria (Bilinguismo).

Art.
Decorrenza e disapplicazioni relative all'intero titolo... “Trattamento economico dei dirigenti”

1. La nuova disciplina sul trattamento economico dei dirigenti di cui al presente titolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate. Restano ferme le disapplicazioni espressamente previste **all'art... (Decorrenza e disapplicazioni) del capo...(Struttura della retribuzione) e all'art. ... (Decorrenza e disapplicazioni) del capo...(Compensi correlati alle condizioni di lavoro).**

Dichiarazione congiunta n.

Con riferimento **all'art.. (Indennità di esclusività)** , le parti auspicano che si concluda il percorso normativo atto a garantire la possibilità di opzione tra rapporto esclusivo o non esclusivo per la dirigenza delle professioni sanitarie.